

BStGer RR.2013.359 vom 3. Juli 2014

Bundesstrafgericht, 2014-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2013.359

FR: TPF RR.2013.359 du 3 juillet 2014

IT: TPF RR.2013.359 del 3 luglio 2014

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Interposto tempestivamente contro la sopracitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.4

La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP.

- 6 -

E. 1.4.1

In base all'art. 80h AIMP, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La persona perseguita all'estero non può invece ricorrere contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all'indagato all'estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d'assistenza, per esempio laddove viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione in ambito rogatorio.

E. 1.4.2

Nel caso concreto, le perquisizioni concernenti A. AG ed i relativi sequestri sono stati effettuati presso la sede statutaria della società a Z., presso gli uffici di Y. e presso il domicilio luganese dell'allora amministratore D. In merito all'intervento a Z., non sono stati reperiti documenti da trasmettere. Per quanto attiene invece al sequestro effettuato presso gli uffici di Y., dagli atti risulta che

A. AG era locataria di tali locali. In effetti, a dire di D., sebbene la sede statutaria di A. AG fosse stata trasferita a Z., la sua sede amministrativo-operativa rimaneva a Y., dove i locali erano a sua disposizione (v. allegato 9 ad act. 10; act. 10 punto 3.4). Locataria dei locali perquisiti, A. AG è legittimata ad impugnare la decisione di chiusura per quanto concerne la trasmissione all'estero dei documenti sequestrati a Y. A titolo abbondanziale va rilevato che dall'incarto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta che gli uffici di Y. fossero effettivamente stati locati dalla società E. SA, comunque se ciò fosse stato il caso, il ricorso sarebbe stato inammissibile in quanto solo E. SA avrebbe potuto ricorrere (v. supra consid. 1.4.1).

E. 1.4.3

Per contro, va negata la legittimazione a ricorrere per quanto concerne la trasmissione all'autorità estera della documentazione sequestrata presso il domicilio di D.. Tale trasmissione, oltre a non essere oggetto della decisione impugnata (v. act. 2 punto 5 e allegati da 7 a 10 ad act. 10), non tocca la ricorrente. Contrariamente a D., del resto non parte alla presente procedura, A. AG non è stata direttamente sottoposta alla misura di sequestro per gli atti reperiti a Lugano. Alla luce della giurisprudenza precitata (supra consid. 1.4), su questo punto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriore disamina.

E. 2

La ricorrente critica l'esposto dei fatti della rogatoria del 29 febbraio 2012. Si prevale inoltre della carente motivazione della decisione di entrata in materia del 14 maggio 2012 e della decisione di chiusura del 28 ottobre 2013. Nella decisione di entrata in materia, la DGD non avrebbe dimostrato il coinvolgimento di A. AG nella frode fiscale di cui alla richiesta italiana. Nella decisione di chiusura, non sarebbe sufficientemente motivata la connessione delle prove sequestrate con l'oggetto dell'inchiesta.

E. 2.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurispru-

denza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da

un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). L'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).

La richiesta internazionale del 29 febbraio 2012 indica con sufficiente chiarezza il suo oggetto. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno individuato l'esistenza di un'articolata frode fiscale a carattere transnazionale ai danni dello Stato italiano (evasione dell'IVA per almeno EUR 7'305'516.60) dalla quale avrebbero tratto profitto le società del gruppo F., i fratelli F. nella loro qualità di amministratori di società appartenenti al gruppo precitato, avrebbero falsamente intestato a società fittizie, formalmente non legate al gruppo ma a loro riconducibili, la proprietà di ingenti quantitativi di banda stagnata (latta bianca). Mediante le società B. Limited (Regno Unito), G. SUARL (Tunisia) e H. ARL (Bulgaria), formalmente terze ma in realtà gestite dai fratelli F., i prodotti venivano successivamente importati in Italia da paesi extra-comunitari in sospensione d'IVA, per poi essere rivenduti sul territorio italiano, tramite la C. Ltd (Regno Unito) e la I. Srl (Romania). Tali operazioni avvenivano mediante fatture imponibili IVA senza tuttavia che venisse proceduto al versamento dell'imposta dovuta. In questo contesto, la merce ritornava a J. Srl e K. Spa, società appartenenti al gruppo F., in vista della successiva distribuzione sul mercato italiano. Per quanto attiene in particolare a D., L. ed M. pure indagati in Italia, essi avrebbero reimpiegato il provento della frode fiscale in altre attività economico-finanziarie vincolate alle società B. Limited nonché C. Ltd e mediante trasferimenti su conti accesi in Svizzera. Le autorità inquirenti italiane hanno ragione di credere che le attività rimproverate agli indagati D., L. e M. avrebbero anche risvolti a Lugano e sarebbero state gestite dalla ricorrente. Per questa ragione chiedono il sequestro e la trasmissione della documentazione inerente alla fattispecie detenuta presso A. AG al fine di far luce sull'attività svolta da D., L. e M. ed individuare i beneficiari effettivi di tutte le società estere menzionate nella commissione rogatoria (v. allegato 1 ad act. 10).

L'eshaustività dell'esposto dei fatti della rogatoria si desume anche dal fatto che esso ha rettamente permesso all'autorità d'esecuzione di ritenere che le condizioni della truffa fiscale sono adempite anche dal punto di vista della doppia

- 9 -

punibilità e che le prove richieste sono oggettivamente utili a far progredire l'inchiesta.

E. 2.2

Per quanto attiene alla decisione di entrata in materia del 14 maggio 2012 (allegati 3 e 4 ad act. 10) ed alla decisione di chiusura del 28 ottobre 2013 (act. 2), entrambe non prestano il fianco alle critiche formulate dalla ricorrente.

In effetti, nella decisione di entrata in materia, la DGD ha precisato che la Procura presso il Tribunale ordinario di Salerno ha chiesto assistenza nell'ambito di un procedimento di truffa in materia fiscale ai danni dello Stato italiano per oltre sette milioni di euro. In particolare, gli indagati avrebbero immesso grandi quantità di banda stagnata in Italia senza che venisse pagata l'IVA. Come ben riassunto in tale decisione, ciò sarebbe avvenuto tramite una rete di ditte e società fittizie, passando attraverso società iniziali "acquirenti"

delle merci, appartenenti al gruppo F., poi tramite società "cartiere" estere, società "primo filtro" estere, società "secondo filtro" estere ed infine società italiane "destinate a finalità finali" anch'esse appartenenti al gruppo F.. La DGD ha inoltre rilevato che il coinvolgimento della ricorrente sarebbe oltremodo riconducibile a transazioni finanziarie oggetto di indagine. Infine, A. AG sarebbe attiva nella gestione di servizi di investimento ed i suoi responsabili sarebbero coinvolti anche in altre società parte all'intreccio di ditte fittizie (allegato 4 ad act. 10).

La decisione di chiusura espone anch'essa in maniera sufficiente i motivi a sostegno della trasmissione della documentazione all'autorità rogante. L'autorità ha infatti sintetizzato la fattispecie ed i reati oggetto dell'inchiesta italiana, ha ripercorso gli atti istruttori effettuati sul territorio elvetico, ha elencato, seppure genericamente, i documenti sequestrati ad Y., ed ha precisato di avere sequestrato esplicitamente gli atti delle persone e delle ditte imputate nel provvedimento estero, chiaramente in relazione con il medesimo. Infine, la DGD ha pure motivato il suo giudizio di non ritenere la ricorrente legittimata ad agire in merito ai documenti sequestrati presso il domicilio di D.. Non si può dunque concludere, con la ricorrente, che la DGD abbia agito in maniera acritica e sommaria, né che abbia violato il suo obbligo di motivazione.

E. 2.3

Ad ogni modo, quand'anche il diritto di essere sentito fosse stato violato da una carente motivazione della decisione di chiusura, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto la ricorrente la possibilità di esprimersi compiutamente sulle osservazioni della DGD e dell'UFG, un'eventuale violazione dell'obbligo di motivazione sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire interna-*

- 10 -

tionale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 472; ZWR 2000 pag. 207 e segg., consid. 3a).

Alla luce di quanto precede, il gravame va disatteso.

E. 3

La ricorrente ritiene arbitrario il provvedimento di perquisizione e sequestro in quanto non circoscritto alla sede statutaria a Z., ma esteso anche in quella di Y.. La perquisizione di quest'ultima sede esulerebbe dalla missione rogatoria in quanto non richiesta nella domanda di assistenza. In aggiunta, la ricorrente contesta la pertinenza di tutta la documentazione sequestrata per l'inchiesta estera invocando la violazione del principio della proporzionalità.

E. 3.1

Il principio secondo il quale l'autorità rogata non deve agire "ultra petita", desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). La giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato che, su questa base, tutte le condizioni

per concedere l'assistenza sono adempite; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3).

Nella fattispecie, l'autorità rogante ritiene necessario acquisire ulteriori riscontri sulle attività svolte in Svizzera da D., L. e M. Essi, unitamente a N. (pure indagato in Italia), sarebbero legati da un'intensa attività di collaborazione professionale, che avrebbe condotto all'attivazione di numerose società (tra altre, delle società B. Limited e C. Ltd) e rapporti bancari tra la Confederazione ed il Regno Unito, utilizzati per reimpiegare, segnatamente, le risorse finanziarie provenienti dalla frode fiscale (all. 1 ad act. 10). Occorre inoltre rilevare che, in rogatoria, l'autorità richiedente ha espressamente indicato che gli indagati summenzionati, presenti fisicamente a Lugano, sono anche gli amministratori della A. AG. Pertanto l'autorità richiedente ha esplicitamente chiesto l'acquisizione della documentazione relativa all'attività svolta dai predetti ed ai beneficiari effettivi di tutte le società estere oggetto delle indagini italiane. Ora, è evidente che tale richiesta, secondo il suo scopo, comprende anche gli interventi presso luoghi in cui la ricorrente abbia accesso o abbia depositato atti ad essa riferiti, inclusi quindi gli uffici operativi di Y. di A. AG. Tanto più che, fino al novembre 2011, la ricorrente aveva anche la sede statutaria in Ticino (v. act. da 22 a 25).

- 11 -

E. 3.2

Per quanto concerne la pertinenza della documentazione sequestrata per le indagini estere occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del

20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto

- 12 -

che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Nel caso concreto, come esposto in precedenza (v. supra consid. 2.1.), l'autorità estera ha debitamente illustrato la fattispecie ed i reati nell'ambito della commissione rogatoria del 29 febbraio 2012. La connessione tra quanto sequestrato ed i fatti per i quali procedono le autorità italiane è innegabile (v. allegato 10 ad act. 10). Si tratta, infatti, di documentazione bancaria e contrattuale riconducibile alla ricorrente, come pure documenti bancari e contrattuali e di altro genere riferibili a rapporti da questa intrattenuti, o ad attività connesse, con gli indagati nelle indagini italiane, oppure ancora a documenti direttamente riferibili a persone menzionate nella commissione rogatoria. Nella presa di posizione del 27 settembre 2012 della ricorrente (allegato 14 ad act. 10), si trova ulteriore conferma della possibile utilità della documentazione sequestrata, in particolare dove essa rileva l'esistenza di un legame tra gli atti oggetto della decisione finale e le persone di L. e/o di M. (v. allegato 14 ad act. 10, pag. 4 e seg.). In merito ai dati contenuti nel CD, questi sono il risultato di una selezione effettuata sulla base di parole chiave, ossia "B. Ltd", "C. Ltd", "O." e "N.", tutti nominativi menzionati nella commissione rogatoria (allegati 13 e 27 ad act. 10, act. 10 pto. 3.5). Si tratta pertanto di informazioni che, in tutta evidenza, possono essere di aiuto per l'autorità estera nelle indagini per i reati oggetto d'indagine, in particolare per ricostruire le diverse attività svolte da D., L., M. e dalla ricorrente sul territorio elvetico. Da tali informazioni, gli inquirenti esteri potranno certamente trarre utili conclusioni atte a vagliare gli indizi di reato sinora emersi. A tale proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale operazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).

E. 3.3

Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza approvate e l'oggetto del procedimento penale estero. Non è pertanto ravvisabile nessuna violazione del principio di proporzionalità. Il gravame deve pertanto essere respinto.

- 13 -

E. 4

La ricorrente critica inoltre la decisione di chiusura in quanto sarebbe imprecisa in merito all'elencazione della documentazione sequestrata e di non aver potuto esprimersi in merito alla pertinenza degli atti. In tal senso si duole di una violazione del diritto di essere sentita.

E. 4.1

Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegando- ne tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., pag. 723-724, n. 484; PASCAL DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Inoltre, dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso. L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati).

E. 4.2

Nel caso in esame, occorre rilevare che prima di emettere la decisione impugnata, la DGD ha trasmesso l'integralità della documentazione ritenuta di rilievo per l'esecuzione della richiesta italiana, ossia quella relativa al sequestro

operato ad Y. presso la sede della ricorrente. Tale documentazione, sia pur descritta in modo generico (v. allegato 10 ad act. 10, in suo possesso), è appunto stata data in consultazione sia all'avv. Corti che all'avv. Tamagni (v. allegati 12, 13, 15, 16 e 17 ad act. 10) in ossequio del diritto di essere sentito della ricorrente. Entrambi i legali hanno avuto la possibilità di prendere compiutamente posizione su tale documentazione, possibilità che è stata effettivamente utilizzata (v. allegati 14 e 18 ad act. 10). Ne consegue che durante tutta la procedura d'esecuzione della richiesta rogatoria, la DGD ha agito nel rispetto del diritto di essere sentita della ricorrente.

E. 5

Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Alla luce delle motivazioni esposte in precedenza, anche le conclusioni sussidiarie formulate dalla ricorrente nel suo gravame, così come la richiesta di accesso agli atti di cui alla missiva del 24 gennaio 2014 (act. 12 e act. 14), vanno respinte.

E. 6

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.